

DELIBERA NR. 14 DD. 15/03/2016

Oggetto: Concessione in uso pascolo e fabbricati di Malga Arza per le stagioni 2016 - 2020.

PREMESSE

A partire dal 01.01.1977 il pascolo ed i manufatti di Malga Arza contraddistinti catastalmente dalle pp.edd. 58-59-60-61-62 e principalmente dalla circostante p.f. 1301, C.C. Denno II, gravate dal diritto d'uso civico, sono stati ininterrottamente concessi in uso alla Società Alpeggio Denno - Termon per l'esercizio della pratica dell'alpeggio. L'ultimo provvedimento concessorio risale al 2013 giusta delibera giuntale n. 22/2013 successivamente rivista con delibera nr. 38/2013, che disponeva l'estensione alla stagione 2013 del contratto pluriennale concluso nel 2005, al canone annuo di €uro 1.000,00, canone "figurativo" in considerazione del ruolo e della funzione positiva che la Società concessionaria, sorta come da sua stessa denominazione per portare all'alpeggio il bestiame degli allevatori locali, svolgeva nel mantenimento dell'equilibrio ambientale e del patrimonio pascolivo e montano.

Dopo che lo scioglimento della predetta Società, l'amministrazione comunale nel 2014 e 2015, anche in considerazione del fatto che il nuovo Piano di sviluppo rurale 2014-2020 con le misure di sostegno a favore degli operatori di settore, non era completamente dettagliato, ha aggiudicato la malga e il pascolo, per la singola stagione estiva, sulla base di un sondaggio riservato ai censiti titolari del diritto d'uso civico, così da garantire un'adeguata monticazione, a condizioni non proprio di mercato ma comunque "accettabili economicamente" per il Comune.

Con delibera della Giunta provinciale nr. 731/2015, al termine di un condiviso percorso che ha visto coinvolti il Consiglio delle Autonomie locali, i sindacati agricoli e le strutture provinciali competenti in materia, ha approvato uno schema tipo di disciplinare tecnico - economico per la gestione delle malghe trentine ai sensi dell'art. 25 comma 4 bis della LP 4/2003 che testualmente recita:

4 bis. I pascoli montani di proprietà dei comuni e i pascoli gravati da uso civico appartenenti alla Magnifica Comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manè e alle associazioni agrarie di diritto pubblico, nonché quelli gestiti dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC), sono utilizzati in coerenza con i criteri generali definiti dalla Giunta provinciale e tenuto conto dello schema-tipo di disciplinare tecnico-economico predisposto dalla Giunta medesima. E' comunque fatto salvo per il censito il diritto di uso civico .

Con la stessa delibera la Giunta ha fissato le linee guida per l'affidamento delle superfici a pascolo e delle malghe e per la redazione dello schema contrattuale ai sensi dell'art. 39 comma 2 bis della LP 23/1990 che dispone ... *"In materia di fondi rustici si applica la legislazione statale in materia"*. La finalità è quella di migliorare la gestione delle malghe trentine poiché il disciplinare contiene importanti norme tecniche riguardanti il pascolamento, l'integrazione alimentare degli animali alpeggiati, il contenimento della vegetazione infestante e la distribuzione delle deiezioni che si riflettono direttamente sul paesaggio montano e che quindi possono determinare una positiva percezione di territorio ben amministrato. Per implementare la diffusione di detto disciplinare e delle correlate linee guida, comunque cogenti, la Provincia intende incardinarne l'applicazione nelle misure a sostegno dell'alpeggio previste dal programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Per l'affidamento della malga Arza a partire dalla prossima stagione estiva, la segreteria comunale ha così redatto un disciplinare tecnico che ricalca lo schema approvato dalla Giunta provinciale, esteso alle annualità che residuano (nr. 5) rispetto alla validità del PSR 2014-2020.

Il comma 3 del succitato art. 39 della LP 23/1990 prevede: *"E' consentito in ogni caso il ricorso alla trattativa diretta per le aziende agricole o loro forme associative iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture se l'importo contrattuale non eccede quello previsto dall'art. 21, comma 4 (attualmente Euro 46.000)."*

Per l'individuazione dell'affidatario si ritiene di esperire un confronto ristretto alle aziende agricole della Provincia di Trento, con aggiudicazione sulla base di parametri che non tengano conto solo del prezzo offerto ma anche dell'integrazione dell'azienda nella realtà locale - l'essere titolare del diritto d'uso civico -, e della specifica esperienza maturata nel settore zootecnico e

dell'alpeggio. Il prezzo base da indicare nell'offerta economica viene fissato in Euro 3.000,00 (tremila).

Detto confronto deve essere preceduto dalla sospensione del vincolo d'uso civico per l'equivalente durata della concessione - quindi per le stagioni estive 2016-2020 -, e questo nonostante il favore nei confronti dei titolari dell'uso civico in quanto l'attività di monticazione prevista dal disciplinare proposto per l'approvazione, eccede il fabbisogno del nucleo familiare (cfr. nota informativa del Servizio Autonomie locali dd. 7/06/2012).

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso.

Vista la L.P. 14 giugno 2005 nr. 6 recante la disciplina dell'amministrazione dei beni d'uso civico.

Ritenuto di esperire per l'assegnazione dei pascoli e manufatti di Malga Arza le prossime stagioni estive 2016-2020, un confronto aperto alle aziende agricole aventi sede in Provincia di Trento, sulla base del disciplinare di gestione che si propone per l'approvazione.

Ricordato ancora come un'attenta ed equilibrata monticazione del pascolo vada a beneficio dell'ambiente di montagna.

Reputato di fissare il canone annuo base in Euro 3.000,00 superiori al canone fissato nel recente passato di natura "figurativa" per venire incontro anche alle esigenze di bilancio del Comune; detto canone appare congruo rispetto alle potenzialità della malga in questione.

Visto il vigente Statuto comunale con particolare riguardo all'art. 32 "Atti di competenza della Giunta".

Dato atto della propria competenza a deliberare trattandosi di sospendere il diritto d'uso civico per i prossimi 5 anni, ai sensi dell'art. 15 della LP 6/2005.

Evidenziato come per sospensioni del diritto d'uso civico di durata inferiore a nove anni non sia necessario ai sensi dell'appena citato art. 15 comma 6, richiedere l'autorizzazione del Servizio provinciale competente.

Visto il T.u.ll.rr.o.c. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Acquisiti ai sensi dell'art. 81 del citato Tullrroc, il parere di regolarità tecnico/amministrativa reso dal Segretario comunale, e il parere di regolarità contabile del responsabile finanziario.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. **Di approvare** per quanto in premessa esposto, il disciplinare tecnico - economico per la gestione della malga "Arza" in C.C. Denno II, nel testo che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **Di procedere** all'assegnazione del pascolo e dei manufatti di Malga Arza in C.C. Denno II per le stagioni estive 2016-2020 sulla base del confronto aperto agli imprenditori agricoli aventi sede nella Regione Trentino Alto Adige, la cui offerta economica dovrà partire dal canone annuo di Euro 3.000 (tremila).

3. **Di rinviare** per le ulteriori modalità di svolgimento del confronto, all'allegato avviso da pubblicare all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune per almeno 20 giorni.

4. **Di dare mandato** al Segretario comunale di gestire il confronto di cui al punto 2).

5. **Di sospendere** preventivamente ai sensi dell'art. 15 della LP 6/2008 e per le stagioni 2016-2020, l'uso civico gravante i predetti beni per permettere l'assegnazione in via esclusiva a soggetto terzo, in misura sicuramente eccedente i bisogni del nucleo familiare.

6. **Di impiegare** i proventi della concessione secondo gli esiti del I confronto di cui al punto 2) da introitare al cap. 495 (E), risorsa 3020955 dei bilanci di competenza, in conformità a quanto

previsto dall'art. 10 della LP 6/2005 ovvero per *“la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per l'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico”*.

7. **Di evidenziare** ai sensi dell'art. 4 della LP. n. 23/92 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79, comma 5, del sopracitato Tullroc durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso al Capo dello Stato ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale ex art. 29 del D.lgs. 104/2010 entro 60 giorni.

Su proposta del Sindaco, stante l'avanzata stagione e quindi l'urgenza di individuare l'assegnatario della malga a partire dall'anno in corso, a seguito di separata votazione dall'esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, IV° comma, del più volte citato T.U.LL.RR.O.C.